

REGOLAMENTO DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI
ai sensi della Legge 240/2010 e dello Statuto di Ateneo, emanato con DR. n. 1203 del 13.12.2011 e ss.mm.ii.

INDICE SOMMARIO

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 1 – Definizioni

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 2 – Norme di disciplina

ART. 3 – Commissione disciplinare

ART. 4 – Astensione e ricusazione dei membri della Commissione

ART. 5 – Procedimento disciplinare

ART. 6 – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

TITOLO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

ART. 7 – Disposizioni comuni

ART. 8 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

ART. 9 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi professionalizzanti

ART. 10 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti alle Scuole di specializzazione

ART. 11 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 12 - Applicazione

TITOLO I – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 – Definizioni

Ai sensi del presente Regolamento si intende:

- a) per studenti, coloro che sono iscritti ad un corso di studio, a un corso professionalizzante, a un corso di dottorato, a una Scuola di Specializzazione, a singole attività formative, indipendentemente dall'anno accademico di ultima iscrizione nonché gli iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere;
- b) per corso di studio, i corsi idonei a conseguire una laurea, una laurea specialistica o magistrale, un diploma di specializzazione;
- c) per corsi professionalizzanti, i master di primo e secondo livello, i corsi di alta formazione, i corsi di formazione permanente e corsi intensivi, disciplinati dal relativo regolamento;
- d) per Scuole di Specializzazione, i corsi di terzo ciclo disciplinati dal Regolamento didattico d'Ateneo dell'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, comprensivi delle Scuole di Specializzazione di Medicina e Chirurgia;
- e) per corso di dottorato, il corso di terzo ciclo della formazione universitaria, che assicura la formazione alla ricerca scientifica e fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca, anche a livello internazionale, e attività professionali di alta qualificazione;
- f) per Responsabile del procedimento, il dirigente dell'Area delle Biblioteche e Servizi allo Studio;

- g) per carriera, l'insieme di atti e attività, preordinati al conseguimento del titolo accademico, compiuti dallo studente;
- h) per Commissione, la Commissione disciplinare preposta allo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO II – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2 – Norme di disciplina

1. Gli studenti dell'Università di Bologna sono tenuti a osservare comportamenti rispettosi dell'ordinamento vigente, del Codice etico e di comportamento d'Ateneo, dei regolamenti universitari, delle libertà e dei diritti di tutti i soggetti che svolgono la loro attività di lavoro o di studio all'interno delle strutture dell'Ateneo.
2. Sono tenuti a non interferire col regolare svolgimento delle attività istituzionali e ad astenersi dal danneggiamento dei beni di proprietà dell'Ateneo o di terzi che anche temporaneamente vi si trovino, nonché da atti e comportamenti lesivi dell'immagine, del decoro dell'Università, anche al di fuori delle strutture universitarie.
3. Si astengono altresì dal porre in essere condotte offensive e/o discriminatorie in relazione all'etnia, religione, genere, orientamento sessuale o politico.
4. Le violazioni delle norme di disciplina dell'Università di Bologna comportano a carico dei trasgressori l'applicazione di provvedimenti disciplinari.
5. Nel caso di comportamenti dello studente che possano configurare anche fattispecie di reato, l'Università di Bologna provvede tempestivamente a informare l'Autorità giudiziaria e adotta i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge.
6. L'Università di Bologna si riserva altresì di agire in sede civile e penale, anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.
7. Il procedimento disciplinare si avvia a prescindere dalla pendenza di indagini dell'Autorità giudiziaria o del procedimento penale relativi ai medesimi fatti oggetto della contestazione degli addebiti.
8. Le norme dei commi precedenti si applicano anche agli studenti iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Articolo 3 – Commissione disciplinare

1. E' istituita una Commissione disciplinare con competenze istruttorie e propositive del provvedimento da adottare.
2. La Commissione disciplinare, nominata con decreto rettorale, è costituita dai seguenti componenti:
 - quattro professori o ricercatori membri effettivi, scelti tra i propri componenti dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
 - quattro professori o ricercatori membri supplenti, scelti tra i propri componenti dal Senato Accademico su proposta del Rettore;
 - tre studenti membri effettivi prescelti fra i rappresentanti in Senato Accademico, scelti dal Consiglio degli Studenti;
 - tre studenti membri supplenti prescelti fra i rappresentanti in Senato Accademico, scelti dal Consiglio degli Studenti.

I componenti della Commissione disciplinare rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato in Senato Accademico

3 . E' presieduta dal professore più anziano nel ruolo e in caso di parità di fascia prevale l'anzianità di servizio; svolge funzioni di segretario verbalizzante il professore o il ricercatore meno anziano nel ruolo, assistito dagli uffici dell' Area Biblioteche e Servizi allo Studio.

4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di tutti i componenti e le delibere sono assunte a maggioranza degli stessi.

Articolo 4 - Astensione e ricusazione dei membri della Commissione

1. Ciascun componente della Commissione ha l'obbligo d'astenersi nei casi previsti dall'art. 51 del codice di procedura civile.

2. E' facoltà dello studente sottoposto a procedimento disciplinare presentare istanza di ricusazione di uno o più componenti della Commissione nei casi di cui al comma precedente, entro cinque giorni dalla notifica della contestazione degli addebiti.

3. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste d'astensione decide il Presidente della Commissione entro sette giorni dalla ricezione dell'istanza; sulle istanze che riguardano il Presidente, decide il Rettore entro il medesimo termine.

4. I componenti astenuti o ricusati sono sostituiti dai supplenti di cui all'art. 3 o, in caso d'impossibilità, da altri designati nelle medesime modalità di cui allo stesso art. 3.

Articolo 5 – Procedimento disciplinare

1. Entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del Responsabile del procedimento, il Rettore avvia il procedimento disciplinare trasmettendo la contestazione degli addebiti mediante posta elettronica certificata o con lettera raccomandata all'indirizzo di residenza dello studente o, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.

2. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Responsabile del procedimento alla Commissione disciplinare.

3. La contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:

a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;

b) il Responsabile del procedimento;

c) l'indicazione del diritto di prendere visione ed eventualmente estrarre copia degli atti del procedimento, nonché l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti e della possibilità di essere ascoltati dalla Commissione disciplinare.

4. Qualora ricorrano gravi motivi, il Responsabile del procedimento può adottare provvedimenti cautelari relativi alla carriera in attesa della definizione del procedimento disciplinare.

5. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione degli addebiti, l'interessato ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

6. Con le osservazioni l'interessato, se lo ritiene, può richiedere di essere sentito dalla Commissione disciplinare personalmente o anche assistito da una persona di sua fiducia.

7. La Commissione, ove sia stata richiesta, fissa l'audizione, dandone comunicazione allo studente; se non richiesta, fissa una seduta per la discussione del caso.

8. Lo studente convocato all'audizione è tenuto a presentarsi puntualmente, a pena di decadenza dal diritto di essere sentito.

9. Nei venti giorni successivi all'audizione o alla seduta di discussione del caso, la Commissione disciplinare delibera la proposta d'irrogazione del provvedimento disciplinare oppure d'archiviazione.

10. Il Responsabile del procedimento trasmette la proposta di cui al comma 9 al Senato Accademico.

11. Il Senato Accademico delibera adottando la proposta della Commissione disciplinare. Qualora il Senato ritenga di discostarsi dalla proposta, motiva adeguatamente la propria deliberazione.

12. Il procedimento disciplinare si conclude con delibera del Senato Accademico emanata a pena di decadenza entro novanta giorni dal ricevimento da parte dello studente della contestazione degli addebiti.

13. In tutti i casi in cui gli atti del procedimento debbano essere comunicati al destinatario, i giorni necessari al loro ricevimento non sono computati nei novanta giorni; si intendono per necessari anche quelli richiesti per la compiuta giacenza della raccomandata o nel caso di irreperibilità, di avvenuta notifica a mezzo ufficiale giudiziario.

14. La delibera di cui al comma 12 è trasmessa allo studente a cura del Responsabile del procedimento con posta elettronica certificata o lettera raccomandata inviata all'indirizzo di residenza da lui dichiarato oppure, in mancanza, all'ultimo indirizzo comunicato all'Ateneo.

Articolo 6 – Sospensione dei termini del procedimento disciplinare

1. I termini sono inoltre sospesi per il periodo di tempo necessario alla designazione dei componenti della Commissione disciplinare, nonché in caso di astensione o ricasazione, per il tempo necessario alla sostituzione dei componenti astenuti o ricasati.

2. I termini del procedimento sono altresì sospesi nei periodi dal 10 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio.

TITOLO III – PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Articolo 7 – Disposizioni comuni

1. L'applicazione dei provvedimenti disciplinari deve rispondere a criteri di ragionevolezza ed equità, avuto riguardo alla natura della violazione, allo svolgimento dei fatti e alla valutazione degli elementi di prova, alla durata del corso, nonché all'irrogazione di precedenti sanzioni disciplinari, anche relative a pregresse carriere attivate nell'Ateneo da parte del medesimo studente.

2. I provvedimenti disciplinari di cui al comma 1 sono definitivi e, con l'eccezione dell'archiviazione, sono registrati nella carriera dello studente nonché riportati nel foglio di congedo.

3. Le scadenze per il pagamento del contributo, maturate durante il periodo dell'irrogazione della sospensione, non comportano l'applicazione delle more se lo studente regolarizza la sua posizione entro venti giorni lavorativi dalla riattivazione della carriera.

4. Nel caso in cui uno studente sia destinatario di più sanzioni, si applicano una dopo l'altra.

Articolo 8 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di laurea e laurea magistrale

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

a) ammonizione;

b) esclusione da uno o più esami o valutazioni finali di profitto o dalla prova finale per un periodo fino a tre mesi;

c) sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, esami ed attività didattiche.

2. I presenti provvedimenti disciplinari, per quanto compatibili, si applicano anche agli studenti iscritti alle singole attività formative nonché agli studenti iscritti e registrati all'Università di Bologna nell'ambito di programmi di scambio con Università estere.

Articolo 9 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi professionalizzanti

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) ammonizione;
- b) esclusione dalle valutazioni di profitto o dalla prova finale per un periodo fino a tre mesi;
- b) sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, valutazioni finali di profitto ed attività didattiche.

Articolo 10 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti alle Scuole di Specializzazione

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) ammonizione;
- b) sospensione temporanea dall'Università fino a un anno, comprensiva di tutti gli atti di carriera, verifiche del profitto e attività didattiche.

Articolo 11 – Provvedimenti disciplinari a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato

1. I provvedimenti disciplinari che possono essere applicati, salva ogni diversa previsione legislativa, sono i seguenti:

- a) ammonizione;
- b) rinvio sino a un anno dell'esame finale.

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 12 – Applicazione

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale d'Ateneo.
- 2. Ai procedimenti disciplinari pendenti prima della pubblicazione di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data della contestazione degli addebiti.
